

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 97

a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Borroni, Ciccioi, Leonardi, Putzu, Antonini,
Bilò, Rossi, Cancellieri, Serfilippi, Marinelli, Marinangeli, Biondi, Menghi

presentata in data 17 febbraio 2022

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2012, N. 13
(RIORDINO DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15 "NORME PER
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURALI")

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 13/2012)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali") è sostituita dalla seguente:

"a) cinque rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;"

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012, come modificato dall'articolo 1 di questa legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio direttivo successivo alla data di entrata in vigore della medesima.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.